

TI_GERICHTE 9.2020.47 vom 1. Oktober 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-10-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2020.47

FR: TI_GERICHTE 9.2020.47 du 1 octobre 2020

IT: TI_GERICHTE 9.2020.47 del 1 ottobre 2020

Regeste

Costi peritali; i costi relativi al procedimento di protezione seguono il principio della soccombenza. Se la procedura si conclude con l'emanazione di misure protettive, essi vanno addebitati al figlio. In tal caso, i genitori devono farsene carico in virtù dei loro doveri generali di assistenza

Erwägungen

E. 1

per quanto riguarda la messa a carico dei costi della perizia effettuata dalla Clinica _____ in relazione ai minori PI 2 e PI 3

giudicando sul reclamo del 25 maggio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emanata il 12 maggio 2020 (ris. n. 615/2020) dall'Autorità regionale di protezione _____;

in fatto

Considerato

E. 2

Nel suo reclamo, RE 1 contesta la decisione di tassazione emanata dall'Autorità di protezione.

E. 2.1

Nella risoluzione impugnata, l'Autorità di protezione ha richiamato l'art. 29 cpv. 2 LPMA, secondo cui le spese peritali sono spese di procedura e seguono l'esito della stessa. Se il procedimento si conclude con l'emanazione di misure di protezione del figlio, le relative spese vanno di principio a carico del figlio, e per esso dei genitori. Ritenuto che dal rapporto peritale della Clinica _____ è emersa la necessità di adottare delle misure di protezione in favore dei minori in oggetto – poi effettivamente ordinate dall'Autorità di protezione – la nota professionale relativa alla valutazione peritale, per un importo di fr. 4'950.–, è stata approvata e messa a carico dei genitori in ragione di ½ ciascuno.

E. 2.2

RE 1 censura l'approvazione della fattura emessa il 9 settembre 2019 dalla Clinica _____, avvenuta “ senza alcuna apparente verifica di sorta né commento e senza previamente sentire in alcun modo le parti ” (reclamo, pag. 8). La fattura in questione “ si limita ad indicare un importo complessivo di CHF 4'950.00, senza alcun dettaglio di sorta o distinta dei costi che hanno concorso a giungere a tale cifra ” (reclamo, pag. 7), fa “ riferimento in modo generico «a prestazioni svolte direttamente e indirettamente » ”, oltre a non indicare “ nemmeno il monte-ore complessivo né la remunerazione oraria che sarebbero stati presi in considerazione ” (reclamo, pag. 8).

E. 2.3

Giusta l'art. 29 cpv. 2 LPMA, le Autorità regionali di protezione possono condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse; sono applicabili per analogia il Codice di diritto processuale civile (CPC) e la Legge sulla tariffa giudiziaria. I costi relativi al procedimento di protezione – diversamente dai costi di gestione della misura di protezione ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LPMA – non rientrano infatti negli oneri di mantenimento a carico dei genitori ma seguono l'esito del procedimento e dunque il principio della soccombenza (fra le tante: sentenza CDP del 17 ottobre 2019, inc. 9.2018.199, consid. 4; sentenza CDP del 12 settembre 2019, inc. 9.2017.121, consid. 4; Breitschmid, BSK ZGB I, 4a ed. 2010, ad art. 276 CC n. 22). Secondo la giurisprudenza e la dottrina, qualora la procedura si concluda con l'emanazione di misure protettive, tali costi devono essere addebitati al figlio, che viene dunque considerato soccombente (sentenza CDP del 17 ottobre 2019, inc. 9.2018.199, consid. 4; sentenza CDP del 12 settembre 2019, inc. 9.2017.121, consid. 4; sentenza CDP del 17 gennaio 2013, inc. 9.2013.15, consid. 3, confermata con STF 10 ottobre 2013, inc. 5A_96/2013; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC n. 22). In tal caso, i genitori devono farsene carico, non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio. Questo dovere generale dei genitori è indissolubilmente legato al rapporto di filiazione, non si modifica con la privazione dell'autorità parentale e prevale sul dovere di assistenza dello Stato sgorgante dal diritto all'assistenza giudiziaria (sentenza CDP del 17 ottobre 2019, inc. 9.2018.199, consid. 4; sentenza CDP del 12 settembre 2019, inc. 9.2017.121, consid. 4; DTF 119 Ia 134, consid. 4). Per contro, se la procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'Autorità di protezione abbia adottato misure concrete, le spese di procedura non possono essere accollate al figlio – che non può essere considerato soccombente – né ai genitori, salvo che questi o il figlio le abbiano provocate con un comportamento repressibile (sentenza CDP del 17 ottobre 2019, inc. 9.2018.199, consid. 4; sentenza CDP del 12 settembre 2019, inc. 9.2017.121, consid. 4).

E. 2.4

Nel caso in esame, il reclamante non censura l'applicazione dei principi legali richiamati, applicabili anche alla perizia commissionata in concreto dall'Autorità di protezione alla Clinica _____, che ha dato luogo all'adozione di misure di protezione (dapprima da parte dell'Autorità di prime cure e poi, su reclamo, da questo giudice). In particolare, non è contestato che la fattura del perito rappresenti un costo relativo al procedimento di protezione ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 LPMA, ovvero un costo che segue l'esito della procedura e dunque la soccombenza al procedimento. Neppure è messo in discussione il fatto che le spese peritali debbano essere poste a carico dei genitori in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio. Il reclamante non critica neppure la suddivisione fra i genitori disposta nella decisione impugnata. RE 1 censura unicamente il fatto che nella decisione impugnata la relativa fattura sia stata approvata per l'importo esposto, benché del tutto priva di dettagli quanto al lavoro svolto dai periti (monte ore, remunerazione oraria, distinta dei costi, etc.) e non vi sia dunque alcuna possibilità di verifica della sua congruità da parte dell'Autorità di protezione, che neppure l'ha sottoposta preventivamente alle parti per eventuali commenti. Tali censure non sono prive di pertinenza. Occorre tuttavia segnalare che a seguito dell'introduzione del reclamo, lo psicologo PI 4 ha fatto pervenire il dettaglio della fattura datata 9 settembre 2019 (cfr. allegato a osservazioni 3 giugno 2020), nel quale sono stati esposti in maniera

particolareggiata il tempo necessario per gli incontri con i vari membri della famiglia, per i colloqui con il curatore educativo e lo psicoterapeuta, per l'esame degli atti, la stesura del rapporto e per l'intervisione tra gli psicologi/psicoterapeuti che si sono direttamente occupati del caso, la tariffa oraria (fr. 140.–/h) e le spese occorse (fr. 16.–). Dalla nota di dettaglio emerge pure che non è stato conteggiato il tempo per l'udienza dell'11 luglio 2019 dinnanzi all'Autorità di protezione. A fronte di tale esposizione dettagliata, RE 1 non ha presentato alcuna replica in questa sede, rinunciando così al suo diritto di essere sentito in merito. Tale rinuncia rende priva di senso la richiesta di giudizio tendente all'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti in prima istanza, formulata dal reclamante proprio per poter esercitare il proprio diritto di essere sentito e prendere posizione su tali costi. Per tali motivi, il reclamo non può dunque che essere respinto.

E. 3

Gli oneri processuali seguono la soccombenza del reclamante e devono dunque essere posti a suo carico. Si giustifica tuttavia di mettere a suo carico degli oneri ridotti, in considerazione del fatto che l'Autorità di protezione ha emanato la sua decisione quanto all'onorario del perito senza richiedere il dettaglio delle sue prestazioni, versato agli atti solo a seguito dell'introduzione del reclamo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.